



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Ufficio federale dell'energia UFE

Ordinanza sull'indicazione dei prezzi OIP

Indicazione dei prezzi per i veicoli a motore



Indice

Abbreviazioni e definizioni impiegate nell'opuscolo	3
Obiettivi e campo d'applicazione dell'OIP	4
Principi per l'indicazione dei prezzi delle merci	5
Principi per l'indicazione dei prezzi dei servizi	6
Principi per l'indicazione dei prezzi nella pubblicità	7
Prezzi comparativi e riduzioni di prezzo	9
Vendita di veicoli a motore nel luogo dell'offerta	11
Vendita di veicoli a motore nella pubblicità	13
Commercio di pneumatici	18
Autofficine	20
Autolavaggi	22
Autosili	23
Basi legali	24
Controllo, responsabilità e sanzioni	25
Informazioni e Pubblicazioni	26

Destinatari dell'opuscolo

- Fornitori di prodotti e servizi in relazione con i veicoli a motore (autofurgoni, trattori a sella leggeri, automobili, motoveicoli, ciclomotori, camper, pneumatici, ecc.)
- Associazioni di categoria del settore
- Professionisti del settore marketing e pubblicità
- Scuole specializzate
- Organi d'esecuzione cantonali

Abbreviazioni e definizioni impiegate nell'opuscolo

- **OIP:** ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (RS 942.211).
- **Offerta di acquisto:** tutti i negozi giuridici con effetti economici uguali o simili all'acquisto, ad esempio i contratti di credito al consumo, i contratti di nolo-vendita, il leasing e le offerte di ritiro vincolate a un acquisto.
- **Prezzo al minuto:** prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri, comprensivo di tutte le tasse pubbliche come l'IVA, le tasse e i contributi di smaltimento anticipati e tutti gli altri supplementi non facoltativi.
- **Prezzo unitario:** base che determina il prezzo al minuto per litro, chilogrammo, metro, metro quadrato, metro cubo o per multiplo o sottomultiplo di tali unità.
- **Consumatori:** persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale.
- **Merci misurabili:** merci il cui prezzo al minuto è normalmente stabilito secondo il volume, il peso, la massa, la lunghezza o la superficie (es. benzina, gas, olio).
- **Veicoli a motore:** ogni veicolo con un dispositivo proprio di propulsione che circoli su terra senza guida di rotaia.¹
- **IVA:** imposta sul valore aggiunto.
- **Veicoli commerciali:** veicoli adibiti a un'attività professionale o commerciale, es. autofurgoni, trattori a sella leggeri, ecc.
- **Automobili:** veicoli a motore leggeri per il trasporto di persone con massimo nove posti incluso quello del conducente (fino a 3,5 t).
- **Prezzo indicativo:** prezzo consigliato da produttori, importatori e grossisti per i consumatori.
- **CAS** (contributi anticipati per lo smaltimento): contributi disciplinati da una convenzione di diritto privato da corrispondere anticipatamente per lo smaltimento di varie merci quali apparecchi elettrici ed elettronici, pneumatici usati, ecc.
- **TAS** (tassa di smaltimento anticipata): tassa determinata dallo Stato da corrispondere anticipatamente per lo smaltimento di batterie e vetro.
- **Abbreviazioni per i franchi svizzeri:** fr., CHF.

Gli esempi di prezzo citati nel presente opuscolo non sono reali.

¹ Art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01)

Obiettivi e campo d'applicazione dell'OIP

4

L'OIP persegue tre obiettivi:

- trasparenza dei prezzi
- comparabilità dei prezzi
- indicazione dei prezzi che non induca in errore

L'OIP si applica:

- alle merci offerte in vendita ai consumatori
- alle prestazioni offerte ai consumatori elencate nell'OIP
- alla pubblicità con indicazione dei prezzi per tutte le merci e i servizi, se rivolta ai consumatori

L'OIP si applica solo alle offerte rivolte ai consumatori. Le offerte rivolte a commercianti, es. per veicoli commerciali, non rientrano pertanto nel campo d'applicazione dell'OIP.

Attenzione: le prescrizioni dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne)² sono valide per tutte le automobili nuove, anche se si tratta di offerte rivolte ai commercianti.

² Cfr. art. 10 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica (OEEne; RS 730.02)



Principi per l'indicazione dei prezzi delle merci

Chi deve indicare i prezzi?

Sono tenuti a indicare i prezzi secondo le direttive i rivenditori di veicoli a motore, le stazioni di servizio, i rivenditori di pneumatici, i meccanici, i rivenditori di carburante, ecc.

Per quali prodotti devono essere indicati i prezzi?

Veicoli a motore, pneumatici, carburanti, accessori come bauli da tetto, cerchioni, portabiciclette ecc.

Quale prezzo deve essere indicato?

Deve essere indicato il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto), comprensivo di tutte le tasse pubbliche inglobabili (ad es. IVA, imposta sugli oli minerali, ecc.), i compensi per i diritti d'autore, le tasse o i contributi di smaltimento anticipati e altri supplementi non facoltativi (ad es. importo forfettario per la consegna, eventuale sanzione CO₂ per le automobili nuove³ ecc.).

Per le merci misurabili va sempre indicato il prezzo unitario: prezzo al chilo, al litro, al metro cubo (es. benzina senza piombo: fr. 1.80/l; gas naturale: fr. 1.725/kg).

Dove devono essere indicati i prezzi?

Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.).

Come devono essere indicati i prezzi?

I prezzi devono essere chiari e ben leggibili. Vanno indicati in cifre e deve risultare chiaramente e senza possibilità di confusione a quale prodotto e unità di vendita si riferisce il prezzo al minuto.

I prezzi indicati in vetrina, negli showroom, alle esposizioni ecc. devono essere ben leggibili dall'esterno e associabili in maniera chiara ai relativi prodotti.



³ Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Ordinanza sul CO₂; RS 641.711)

Principi per l'indicazione dei prezzi dei servizi

Chi deve indicare i prezzi?

Sono tenuti a indicare i prezzi secondo le direttive le autofficine per la prestazione di servizi, gli autonoleggi, gli autolavaggi, le società di leasing e finanziamento e i gestori di parcheggi e autosili.

Quale prezzo deve essere indicato?

Deve essere indicato il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri, comprensivo di tutte le tasse pubbliche inglobabili, i compensi per i diritti d'autore e altri supplementi non facoltativi.

Modalità d'indicazione dei prezzi

I prezzi possono essere esposti o indicati in liste di prezzi, cataloghi, ecc.

Le indicazioni devono essere di facile consultazione, agevolmente leggibili ed esposte in luoghi ove la clientela soggiorna abitualmente.

La visibilità dei prezzi non deve essere ostacolata.

Devono essere chiari il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe (oraria, in base al chilometraggio, di base, ecc.) a cui si riferisce il prezzo indicato.



Principi per l'indicazione dei prezzi nella pubblicità

La pubblicità ai sensi dell'OIP comprende ogni annuncio diffuso tramite un mezzo pubblicitario allo scopo di promuovere la vendita di merce o servizi propri.⁴

Sono esempi in tal senso le pubblicità in giornali, riviste, opuscoli, cataloghi pubblicitari, liste di prezzi, radio, televisione, teletext, cartelloni, banner pubblicitari, siti Internet o e-mail.

La pubblicità priva di indicazioni sui prezzi non sottostà all'OIP. A differenza di quanto avviene sul luogo della vendita o in vetrina, dove per tutte le offerte deve essere indicato un prezzo, nella pubblicità non è necessario fornire tale indicazione.

Se vengono pubblicizzati un prezzo oppure una categoria di prezzi, limiti di prezzo o riduzioni di prezzo in cifre, deve essere riportato il prezzo effettivamente pagabile. Ciò vale per tutte le merci e i servizi, quindi anche per servizi non riportati esplicitamente nell'OIP.

L'indicazione dei prezzi deve evidenziare chiaramente la merce e l'unità di vendita o il genere e l'unità delle prestazioni di servizi e le tariffe cui il prezzo si riferisce.

L'indicazione dei prezzi deve riferirsi alla merce o al servizio illustrati o descritti.

Specificazione

- Le merci e le prestazioni di servizi devono essere designate secondo criteri essenziali quali la marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche (=specificazione).
- Tali specificazioni devono essere indicate in maniera agevolmente leggibile o distintamente udibile nel materiale pubblicitario.
- Le specificazioni possono anche essere indicate in una pagina internet alle seguenti condizioni:
 - Il materiale pubblicitario deve prevedere un riferimento agevolmente leggibile o distintamente udibile (p. es. codice QR, URL corto e semplice,...) alla pagina internet dove sono indicati tutti i criteri essenziali del prodotto;
 - I criteri essenziali del prodotto devono essere accessibili direttamente tramite il riferimento alla fonte digitale e devono essere indicati in modo ben visibile e agevolmente leggibile sulla pagina internet.
 - NB: La possibilità di prevedere un riferimento a una fonte digitale si applica unicamente alle specificazioni richieste dall'OIP ma non si applica alle altre menzioni obbligatorie previste da altri testi legislativi (p. es. informazioni energetiche secondo l'OEEne, dati relativi al leasing secondo la LCSJ,...).

⁴ cfr. Thomas Wyler, *Werbung mit dem Preis als unlauterer Wettbewerb*, Basilea 1990, pag. 9

- La dimensione del carattere usata per le specificazioni o la presentazione del riferimento alla fonte digitale contenente le specificazioni dipendono dalla tipologia e dal formato del mezzo pubblicitario.
- Nei media visivi ed elettronici le specificazioni o il riferimento a un fonte digitale contenente le specificazioni devono restare visibili per un tempo sufficiente a garantirne la lettura.

Prezzi indicativi nella pubblicità

- Anche se non si tratta di prezzi effettivamente pagabili, i produttori, gli importatori e i grossisti devono comunque indicare ai consumatori i prezzi indicativi.
- I prezzi raccomandati ma non vincolanti devono essere espressamente indicati come tali.
- È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza.⁵

Esempio : Le informazioni **segnate in blu** potrebbero essere indicate tramite un riferimento a una pagina internet.

Modello speciale Rapido Bella Premium
Fr. 25'500.-

1,6 VVT, consumi: 6,0 l/100 km, emissioni di CO₂: 136 g/km, categoria di efficienza energetica A, con cambio manuale, cerchi in lega 17", vernice metallizzata, alettone, interni parzialmente in pelle colore nero/grigio, tecnologia Bluetooth®, prezzo raccomandato.

Energy efficiency label: A

⁵ Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; RS 251)

Prezzi comparativi e riduzioni di prezzo

Le seguenti disposizioni si applicano all'offerta di merci e servizi sul luogo di vendita e nella pubblicità.

Oltre al prezzo pagabile effettivamente, nei seguenti casi e alle condizioni elencate, il fornitore può indicare prezzi comparativi:

Autocomparazione

Confronto tra il proprio prezzo attualmente in vigore e il proprio prezzo praticato **nel periodo immediatamente precedente**, es. «Offerta! Prima fr. 350.–, ora solo fr. 225.–».

Regola del «diviso due»: il prezzo comparativo può essere indicato solamente per una durata pari alla metà del periodo in cui è stato praticato, e al massimo per due mesi.

Prezzo di lancio

Confronto tra il proprio prezzo attualmente praticato e il proprio prezzo che sarà praticato **nel periodo immediatamente successivo**, es. «Offerta di lancio, fr. 250.– invece di fr. 340.–»

Regola del «diviso due»: il prezzo comparativo può essere indicato solamente per una durata pari alla metà del periodo in cui verrà praticato, e al massimo per due mesi.

Confronto con la concorrenza

Confronto del proprio prezzo con quello praticato dai concorrenti, es. «Il mio prezzo per il motorino ABC: fr. 1565.– rispetto ai fr. 1685.– della concorrenza».

Condizioni: il prezzo della concorrenza deve essere effettivamente praticato da altri fornitori nel settore di mercato considerato per una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche. È possibile ma non necessario citare i concorrenti rispetto ai quali è stato effettuato il confronto.

Confronto con prezzi indicativi

Il prezzo indicativo può essere impiegato come prezzo comparativo se sono soddisfatti i presupposti del confronto con la concorrenza.

Questo prezzo deve essere effettivamente praticato da altri fornitori nel settore di mercato considerato per una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche.

Se i prezzi indicativi o di catalogo del produttore, dell'importatore o del grossista sono eccessivi, cioè più elevati rispetto ai prezzi praticati sul mercato, non possono essere usati come prezzi comparativi.

Tipologia del confronto dei prezzi

In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Qualora ciò non avvenga, si tratta di auto-comparazione.

Obbligo del fornitore

Su richiesta, il fornitore deve comprovare l'adempimento delle condizioni che giustificano l'indicazione di prezzi comparativi.

Riduzioni di prezzo

L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio, da regali o simili (es. «sconto del 25%», «fr. 3000.– di risparmio» ecc.) è assimilata ai prezzi comparativi. Di conseguenza, devono essere osservate le condizioni speciali per autocomparazioni, prezzi di lancio e confronti con la concorrenza (es. prezzo di riferimento effettivamente praticato, limiti di durata ecc.).

Per tali indicazioni vale inoltre l'obbligo di indicazione dei prezzi e la specificazione (es. sconto del 25% sulla merce XY, descrizione della merce, fr. 75.– invece di fr. 100.–). Sono escluse le indicazioni relative a più prodotti di uguale natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, se **valgono la stessa aliquota o importo di riduzione** (es. «25% di sconto sull'assortimento Z» oppure «1000 CHF di sconto su tutti i modelli ibridi»).

Attenzione: le regole su prezzi comparativi e riduzioni di prezzo si applicano anche a produttori, importatori e grossisti.

Vendita di veicoli a motore nel luogo dell'offerta

Indicazione dei prezzi dei veicoli a motore nel luogo dell'offerta

- Deve essere indicato il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (incl. IVA, importo forfettario per la consegna ove obbligatorio, eventuale sanzione CO₂ per le automobili nuove, ecc.).
- I veicoli a motore devono essere descritti in maniera dettagliata e ben leggibile.
- I servizi e le garanzie inclusi nel prezzo devono essere chiaramente descritti.
- Per i veicoli usati devono inoltre essere indicati l'anno di produzione, l'anno di prima immatricolazione e il chilometraggio. La descrizione della garanzia deve indicare la sua durata e tipologia o il rimando a un altro documento.
- Tutte le indicazioni e le informazioni devono essere apposte in modo ben visibile e leggibile sul veicolo esposto o nelle sue immediate vicinanze.

Etichetta energia per le automobili nuove nel luogo dell'offerta

- Le automobili nuove devono inoltre essere fornite dell'etichetta energia dell'anno civile in corso (cfr. illustrazione). L'etichetta può essere creata sul sito www.etichettaenergia.ch servendosi del numero di approvazione del tipo.

NEUWAGEN SONDERANGEBOT

Rapido Futura Tourer 1.4T/120 S/S Enjoy

Farbe: originalblau

Prezzo di base CHF 36'100.-

Hubraum	1364 ccm	Normverbrauch	
Leistung	120 PS	Gesamt	6.3 l / 100 km
Getriebe	88 kW	Städtisch	8.1 l / 100 km
Treibstoff	Manuell / 6	Ausserstädtisch	5.3 l / 100 km
		CO2	148 g/km

Optionen inkludiert:
Ergonomic Sport Seat AGR Fahrer, Pack Sitz, Elektronische Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Elektrische Fensterheber vorne, Außenspiegel elektr. verstellbar/heizbar, manuell einklappbar, Elektronischer Geschwindigkeitsregler, Reifen-Pannenset, Wärmeschutzverglasung hinten getönt, Totpunktüberschaltung, Servolenkschaltelastem in Wagenfarbe, Dachreling schwarz, Stahlfelgen 17", ESP Elektr. Stabilitätsprogramm/TCPlus/CBC, ABS Antilocksystem, Bremsassistent EBA, Servolenkung elektrohydraulisch, Klimaanlage, Airbag Fahrer und Beifahrerseite, Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite, Kopflager vorne und hinten, Auskuppelnde Sicherheitsbremsen, ABS, Lenkrad mit Radiobedienung, Lenkrad verstellbar, FlexSpace Sitzelement, Höhenverstellbarer Fahrersitz, Kindersitz-Vorbereitung Isofix, Gepäckraumabdeckung, Staub- und Pollenfilter, 12-V Steckdose im Laderaum, Mittelarmlehne vorne, Radio/CD-Radio, Radiobedienung am Lenkrad, Details siehe mögliche Preisliste des Importeurs, Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen

Optionen exklusiv:

Park-Pilot vorne + hinten	CHF 750.-
Nebelscheinwerfer vorne	CHF 250.-
2-Schicht Metall-Lackierung	CHF 850.-
Leichtmetallfelgen 17" Multispeichen	CHF 900.-
Lederlenkrad	CHF 180.-
Bodenentepische Velours	CHF 80.-

Preis netto CHF 39'110.-

Rata mensile leasing CHF 412.-*

*Gemein benutzer mit fixem Leasing über individuelle Finanzierungsmöglichkeiten.
*Wesentliche Daten basierend auf einem Referenzpreis von CHF 31'990.- inkl. Abfallerzeugungsgebühr, Leasing 48 Monate, Fahrleistung 10'000 km/Jahr, Sonderleasing CHF 298.-, Kautions CHF 6.-, Leasing-Zinssatz 4.99%, Restwert CHF 12'124.-
*Wesentliche Informationen: Mehr Details zum Leasingangebot auf www.leaseplan.ch

EtichettaEnergia «anno»


Modello	Rapido Futura Tourer 1.4T
Trazione	Trazione anteriore
Potenza	88 kW / 120 PS
Peso a vuoto	1429 kg
Consumo	6 Benzina 6.3 l/100 km
Emissioni di CO₂	Questo modello 148 g/km

0 g/km Obiettivo 148 g/km >250 g/km

11

- L'etichetta energia deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull'automobile esposta o nelle sue immediate vicinanze. Deve essere posizionata in maniera altrettanto ben visibile e leggibile rispetto a eventuali informazioni relative al prezzo e all'equipaggiamento dell'automobile.
- L'EtichettaEnergia contiene le seguenti informazioni: marca e modello dell'automobile, tipo di propulsione, potenza, peso a vuoto, consumo energetico, emissioni di CO₂ su strada, efficienza energetica (categorie da A a G), obiettivo di emissioni, anno di validità e numero di approvazione del tipo.
- Le etichette per veicoli a gas contengono anche la parte relativa al clima.
- Anche per i veicoli usati, a partire dai modelli del 2000, su www.etichettaenergia.ch può essere creata (su base volontaria) un'etichetta energia servendosi del numero di approvazione del tipo. L'etichetta viene creata sulla base del modello di calcolo per le automobili nuove in vigore in quel momento.
- Se il numero di approvazione del tipo non dovesse essere disponibile, un'etichetta energia provvisoria può essere domandata all'UFE ee-pw@bfe.admin.ch.

EtichettaEnergia per le automobili:



Vendita di veicoli a motore nella pubblicità

Prescrizioni dell'OIP sulla specificazione

- Il principio di specificazione prescrive che le automobili vengano descritte in modo leggibile secondo i criteri essenziali. Sono considerati criteri essenziali nel caso di pubblicità di veicoli a motore la marca, il modello, il tipo/versione e la cilindrata.
- Per maggiori informazioni sulla specificazione nella pubblicità, vedere le pagine 7-8.
- L'indicazione dei prezzi deve riferirsi alla merce o al servizio illustrati o descritti.
- Se le pubblicità indicano prezzi «a partire da» devono essere specificati sia il modello base al quale il prezzo di partenza si riferisce che il modello illustrato, di cui deve essere indicato anche il prezzo.

Esempio di una pubblicità con indicazione di prezzo «a partire da» corretta (con specificazione per mezzo di un riferimento a una pagina internet)

Rapido Futura da CHF 12 900.—*

Modello raffigurato:

Rapido Futura sport

consumi: 6,0 l/100 km, emissioni di CO₂: 137 g/km, categoria di efficienza energetica A, CHF 23 500.—*

Rapido Futura Soft

consumi 7,5 l/100 km, emissioni di CO₂: 158 g/km, categoria di efficienza energetica D, CHF 12 900.—*

(prezzo raccomandato)

* vedi informazioni sotto
www.secorapido.ch/futura



Prescrizioni dell'OEne nella pubblicità e in base al campo di applicazione


- L'ordinanza sull'energia e l'ordinanza dipartimentale⁶ che la integra, aggiornata annualmente, contengono i seguenti obblighi di informazione in base al campo di applicazione:

	Pubbli- cità	Annunci di vendita	Listini prezzi	Configura- tori online
Automobili	consumo di energia (durante la guida)	X	X	X
	equivalente benzina			X
	emissioni di CO ₂ (durante la guida), incl. quota con incidenza sul clima	X	X	X
	emissioni di CO ₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità			X
	obiettivo di emissioni di CO ₂			X
	media di emissioni di CO ₂			X
	categoria di efficienza energetica A–G	X	X	X
	rappresentazione grafica della categoria di efficienza energetica	X	X	X
Autofurgoni e trattori a sella leggeri (durante la guida)	consumo di energia (durante la guida)	X	X	X
	equivalente benzina			X
	emissioni di CO ₂ (durante la guida), incl. quota con incidenza sul clima	X	X	X
	emissioni di CO ₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità			X

- Le indicazioni fornite nella pubblicità essere sempre fornite se viene indicata una variante di motorizzazione, altre caratteristiche tecniche o il prezzo del veicolo pubblicizzato.

- I caratteri impiegati nella pubblicità, negli annunci di vendita, nelle liste di prezzi e nei configuratori online devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlomeno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informazioni tecniche e indicazioni relative all'equipaggiamento.

Rappresentazione grafica per la pubblicità, gli annunci commerciali e i configuratori online



⁶ Ordinanza del DATEC del 2 agosto 2017 concernente le indicazioni dell'etichetta energia per le automobili nuove (OEAA; RS 730.022.2)

Pubblicità con offerte di leasing

- Trattandosi di negozi giuridici con effetto economico uguale o simile all'acquisto, anche le offerte di leasing sottostanno all'obbligo di indicazione dei prezzi.
- Le pubblicità di offerte di leasing dove viene indicato unicamente il tasso d'interesse (p. es. 0,9%) devono contenere le seguenti informazioni in base alla LCSI⁷:
 - rata mensile
 - durata o numero delle rate
 - prezzo in contanti
 - tasso annuo effettivo
 - chilometraggio annuo
 - indicazioni sulla cauzione
 - indicazioni sull'assicurazione casco totale.

Queste indicazioni sul leasing devono rappresentare un esempio reale.

- Se la pubblicità di un leasing indica un prezzo (p. es. CHF 405.–/mese), queste informazioni vanno ugualmente indicate in base all'OIP⁸. Inoltre devono essere fornite le indicazioni secondo l'allegato 4.1 OEEne e le specificazioni del veicolo pubblicizzato.
- La società finanziaria deve essere identificata in modo univoco. Va inoltre segnalata l'impossibilità di concessione di un leasing se ciò causa un eccessivo indebitamento del consumatore.⁹

Esempio di corretta pubblicità per leasing auto



Rapido 1,3 VVT-i Hybrid

Consumi: 3,6 l/100 km, emissioni di CO₂: 95g/km, media di tutte le automobili immatricolate per la prima volta: : 133 g CO₂ / km
Categoria di efficienza energetica A
Tasso annuo effettivo: solo 3,5%

Prezzo in contanti CHF 28'500.–, rata leasing mensile CHF 405.–, durata 36 mesi, 12'000 km/anno. Assicurazione casco totale non inclusa. Cauzione pari al 10% del prezzo in contanti, rimborsata alla scadenza del contratto. La concessione di leasing è vietata se comporta un indebitamento eccessivo del consumatore. Prezzo raccomandato. RapidoLeasing SA

⁷ Art. 3 cpv. 1 lett. b e I legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241)

⁸ Art. 13 e 14 OIP

⁹ Art. 3 cpv. 1 lett. I e n LCSI

Pubblicità con sconti e riduzioni di prezzo

- Semplici indicazioni verbali quali «prezzi molto vantaggiosi» «sconti favolosi», «euro-bonus» ecc. non rientrano nel campo di applicazione dell'OIP, a meno che non contengano indicazioni in cifre sulle riduzioni di prezzo. Conformemente alla LCSi le stesse sono però sottoposte al divieto di indurre in errore.
- Nel caso di indicazioni relative a riduzioni di prezzo vanno generalmente forniti i prezzi e specificata l'offerta.
- Nella pubblicità in cui le aliquote (%) o gli importi di riduzione (CHF) applicati a più prodotti, a prodotti di diversa natura, a gruppi di prodotti o ad assortimenti sono i medesimi non è necessario indicare il prezzo per ogni prodotto:
 - «10% di sconto per il ritiro dell'usato e l'acquisto di una nuova XY o YX».
 - «Saldi di primavera: 15% di sconto su tutti i veicoli».
 - «3000 franchi di sconto per l'acquisto di un veicolo modello ABC».
- Non sono ammesse indicazioni imprecise sulle riduzioni di prezzo come «sconti fino al». È possibile utilizzare una fascia di riduzione (es. dal 30 al 50% di sconto oppure da CHF 2000 a CHF 6000 di sconto) se vengono illustrati e specificati tramite prezzi almeno due esempi di veicoli disponibili a prezzo ridotto. Devono cioè essere riportati un esempio con lo sconto inferiore e uno con quello maggiore. Devono inoltre essere osservate le condizioni speciali per auto-comparazioni, prezzi di lancio e confronti con la concorrenza (es. limiti temporali, prezzo di riferimento effettivamente praticato, ecc., cfr. pag. 9).

Esempio di sconto corretto con fascia di riduzione



Sconto da CHF 2000.- a CHF 6000.-

Non fatevi scappare il bonus Rapido!

A seconda del modello, potrete risparmiare da CHF 2000.- a CHF 6000.- per l'acquisto della vostra nuova Rapido.

es. Rapido Futura Soft, 1,2 VVT, consumi: 7,4 l/100 km, emissioni di CO₂: 161 g/km, categoria di efficienza energetica D, prezzo CHF 12 900.- con uno sconto di CHF 2000.-, prezzo: CHF 10 900.-

Rapido ibrido diesel 1,3 VVT-i, 4,8 l/100 km, emissioni di CO₂: 121 g/km, categoria di efficienza energetica A, prezzo CHF 28 500.- con uno sconto di CHF 6000.-, prezzo: CHF 22 500.-. Prezzo raccomandato

Publicità comparativa con la concorrenza

Un confronto dei prezzi può avvenire solo fra prodotti identici.

Se il prezzo della concorrenza per un determinato tipo di veicolo citato per il confronto include servizi aggiuntivi (assistenza e manutenzione gratuite fino a 100 000 km o 8 anni, garanzia di 3 anni o 100 000 km) non previsti dalla propria offerta, tale differenza deve essere chiaramente indicata. Non si deve dar adito a inganni di qualsiasi tipo.

Publicità comparativa con prezzi indicativi

Produttori, importatori e grossisti possono comunicare prezzi indicativi nella pubblicità anche se non si tratta di prezzi effettivamente pagabili. I prezzi raccomandati ma non vincolanti devono essere espressamente indicati come tali.

I prezzi indicativi o i prezzi di catalogo di produttori, importatori e grossisti possono essere utilizzati come prezzi comparativi soltanto se si tratta di reali prezzi di mercato, cioè se sono realmente praticati da altri fornitori nel settore di mercato considerato per una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche.

Commercio di pneumatici

Nel luogo dell'offerta

Nel luogo dell'offerta deve essere indicato il prezzo effettivamente pagabile per gli pneumatici in franchi svizzeri. Per i principi si rimanda al capitolo «Principi per l'indicazione dei prezzi delle merci».

Nella pubblicità

- Se vengono pubblicizzati dei prezzi, è obbligatorio indicare quello effettivamente pagabile.
- Vale il principio della specificazione, ovvero di una descrizione ben leggibile degli pneumatici secondo criteri essenziali quali la marca, il tipo, le caratteristiche, ecc. Sono considerati criteri essenziali per gli pneumatici per automobili:
 - marca
 - dimensioni (es. 185/70 R 14 88 H)
 - tipo: es. TL, normale
 - caratteristiche: invernali (M+S), estivi, quattro stagioni.
- Produttori, importatori e grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. I prezzi raccomandati ma non vincolanti devono essere espressamente indicati come tali.

Confronto dei prezzi

I principi sull'utilizzo di prezzi comparativi e informazioni su riduzioni di prezzo sono elencati ai capitoli «Principi per l'indicazione dei prezzi nella pubblicità» e «Prezzi comparativi e riduzioni di prezzo».

Si ricorda che i prezzi indicativi o i prezzi di catalogo di produttori, importatori e grossisti possono essere utilizzati come prezzi comparativi soltanto se si tratta di reali prezzi di mercato, cioè se sono realmente praticati da altri fornitori nel settore di mercato considerato per una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche.

Le seguenti indicazioni non sono ammesse, nella pubblicità e nella vendita, se si riferiscono in maniera diretta o indiretta a prezzi indicativi di produttori o importatori di pneumatici per automobili che non sono prezzi di mercato:

- Prezzo di listino CHF 140.–, nostro prezzo CHF 100.–
- 30% di sconto
- 30% sul prezzo di listino o sul prezzo indicativo
- Fino al 30% di sconto
- 4 per 3
- CHF 40.– di risparmio per pneumatico Etichetta per pneumatici

Etichetta per pneumatici

L'etichetta per pneumatici è obbligatoria in Svizzera dal 1° agosto 2014.¹⁰

L'obbligo di etichettatura si applica ai pneumatici di classe C1 (principalmente per automobili), C2 (principalmente per veicoli commerciali) e C3 (principalmente per veicoli pesanti come ad esempio camion e autobus).

L'etichetta per pneumatici informa sulla

- categoria relativa al consumo di carburante (scala da A a E)
- categoria relativa all'aderenza sul bagnato (scala da A a E)
- categoria (scala da A a C) e valore misurato del rumore esterno di rotolamento (in dB)

Per l'**offerta di pneumatici in un punto di vendita**, l'etichetta per gli pneumatici in forma autoadesiva deve essere esposta sullo pneumatico in una posizione chiaramente visibile e leggibile nella sua interezza; su richiesta la scheda informativa del prodotto deve essere disponibile anche in formato cartaceo.

Se un determinato tipo di pneumatico compare **in una pubblicità**, deve essere esposta anche la corrispondente etichetta. Se nel materiale pubblicitario viene indicato il prezzo dello pneumatico, l'etichetta deve essere esposta vicino

all'indicazione del prezzo. Ciò vale per tutti i messaggi pubblicitari visivi.

Per gli pneumatici **offerta in vendita in Internet**, deve essere garantito che l'etichetta degli pneumatici sia esposta vicino all'indicazione del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. Le dimensioni dell'etichetta devono essere tali da renderla chiaramente visibile e leggibile.

I seguenti tipi di pneumatici sono **esentati dall'obbligo di etichettatura**: pneumatici fuoristrada professionali; pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990; pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T; pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h; pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm; pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati; pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche; pneumatici di seconda mano, a meno che tali pneumatici non siano importati da un Paese terzo.

ulteriori informazioni:

www.etichetta-pneumatici.ch e

www.etichettaenergia.ch > pneumatici

¹⁰ Cfr. art. 13 dell'OEne

Autofficine

Per quali servizi occorre fornire i prezzi?

- **Interventi previsti dal libretto di uso e manutenzione**, es. controllo di frizione, freni, freno a mano, pressione degli pneumatici e profondità del battistrada, livello di carica della batteria, cinghia dentata, controllo livello liquidi (freni, raffreddamento motore, lavacrystal, servosterzo), cambio olio, ecc.

Attenzione: L'obbligo di indicazione dei prezzi per le autofficine è limitato ai servizi di manutenzione per le marche automobilistiche da esse rappresentate.

- **Manutenzione del sistema antinquinamento**¹¹, es. controllo del filtro aria, del sistema di preparazione della miscela, dell'avviamento, del regime di minimo, della misurazione della concentrazione di CO, CO₂ e HC, ecc.

- **Ruote/pneumatici**
 - Cambio ruote
 - Bilanciatura
 - Cambio pneumatici
 - Deposito di ruote e pneumatici

- **Pulizia**
 - Carrozzeria
 - Interni
 - Motore e vano motore
 - Sottoscocca

- **Controlli per il collaudo ufficiale dei veicoli a motore**, es. pulizia del veicolo, controllo delle luci, verifica dell'orientamento dei fari, bilanciamento dei freni, controllo di sicurezza di sterzo, sospensioni e sottoscocca.

- **Controllo invernale o estivo**
- **Soccorso stradale e traino**
- **Cambio olio (incluso filtro)**
- **Batteria e controllo luci**

¹¹ Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41)

Modalità d'indicazione dei prezzi

- Il prezzo effettivamente pagabile deve essere indicato in franchi svizzeri.
- Dall'indicazione dei prezzi deve emergere chiaramente di quali prestazioni si tratta. Non è ad esempio ammesso indicare prezzi minimi o fornire indicazioni non precise (es. «a partire da CHF 12.–», oppure «da CHF 25.– a CHF 50.–»).
- Possono essere indicati **prezzi forfettari**.

Cambio ruota: Fr. 35.–

Cambio gomme
(inclusa bilanciatura): Fr. 80.–

Manutenzione del sistema antinquinamento

Misurazione emissioni di scarico
(motore benzina): Fr. 100.–
Motore diesel: Fr. 150.–

Pulizia interni:
Auto di piccole dimensioni: Fr. 30.–
Auto di medie dimensioni: Fr. 45.–
Auto di grosse dimensioni: Fr. 50.–

- In alternativa possono anche essere indicate le **tariffe** (es. tariffa oraria, prezzo al pezzo). Questa possibilità rende applicabile l'OIP a tutte le prestazioni di servizi il cui costo è difficilmente determinabile in anticipo.

Costi in base all'onere lavorativo:
ora Fr. 145.–

Dove e in che forma si devono indicare i prezzi?

- I prezzi per i servizi offerti dalle autofficine vanno comunicati alla clientela tramite prezzi esposti o liste di prezzi che devono risultare di facile consultazione e agevolmente leggibili.
- Le indicazioni sui prezzi devono essere affisse o esposte nei punti in cui i consumatori si soffermano abitualmente.
- Le indicazioni sui prezzi devono essere accessibili ai consumatori senza che essi ne debbano fare richiesta.
- È auspicabile l'indicazione dei prezzi anche in un sito internet, ma ciò non esonera dall'indicare i prezzi nel luogo dell'offerta.
- In base alle disposizioni sull'indicazione dei prezzi, un'informazione fornita solo verbalmente non è sufficiente.

Autolavaggi



Self-Car-Wash

getto ad alta pressione:

- Fr. 1.- per 2 min.

spazzola antigraffio:

- Fr. 1.- per 2 min.

risciacquo:

- Fr. 1.- per 2 min.

cera protettiva:

- Fr. 1.- per 2 min.

asciugatura con aria calda:

- Fr. 1.- per 2 min.

Gli autolavaggi sono equiparati alle autofficine.

Il prezzo effettivamente pagabile deve essere indicato in franchi svizzeri.

L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono.

Normalmente gli **autolavaggi automatici** (autolavaggi a portale o a tunnel) offrono differenti programmi di lavaggio a prezzi diversi. Deve risultare chiaramente quali programmi di lavaggio sono inclusi nel prezzo, es. programma di lavaggio con lavaggio principale, pulizia cerchi e asciugatura: CHF 9.-; programma di lavaggio con prelavaggio, lavaggio principale, pulizia cerchi, ceratura, asciugatura e lavaggio sottoscocca: CHF 17.-.

Negli **autolavaggi self-service** deve essere indicata la durata di utilizzo alla quale fa riferimento il prezzo, es. aspiratore: CHF 1.- per 5 min., lancia ad alta pressione: CHF 1.- per 2 min.

Autosili

Per il parcheggio di veicoli a motore deve essere indicato in franchi svizzeri il prezzo effettivamente pagabile.

I prezzi devono essere comunicati all'ingresso del parcheggio o alla cassa.

Un'indicazione supplementare dei prezzi in internet permette la loro confrontabilità.

Consiglio: è auspicabile indicare il periodo entro il quale è possibile parcheggiare gratuitamente.

Esempio di lista dei prezzi per autosili



Tariffa oraria

È possibile parcheggiare gratuitamente per i primi 15 minuti.
In caso di perdita del biglietto è previsto il pagamento di una tassa di CHF 20.-.

fino a ... ore	Franchi
1/2	1.00
1	2.00
1 1/2	3.00
2	4.00
3	5.00
4	6.50
5	8.00
6	9.00
7	10.00
8	11.00
9	12.00
10	13.00
11	14.00
12	15.00
13	16.00
14	17.00
15	18.00
16	19.00
17	20.00
18	21.00

Basi legali

- Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (**LCSI**; RS 241)
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19860391/index.html>
- Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (**OIP**; RS 942.211)
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19780313/index.html>
- Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, **CO**), Disposizioni generali; locazione 253–274; compera 184–215)
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19110009/index.html>
- Legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (**LCC**; RS 221.214.1)
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20010555/index.html>
- Allegati 4.1 e 4.2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica (**OEEne**; RS 730.02)
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20162950/index.html>
- Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (**Ordinanza sul CO₂**; RS 641.711)
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20120090/index.html>
- Ordinanza del DATEC del 7 novembre 2019 concernente le indicazioni sull'efficienza energetica delle automobili nuove (**OEEA**; RS 730.022.2)
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20193374/index.html>
- Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (**OETV**; RS 741.41)
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950165/index.html>

Controllo, responsabilità e sanzioni

OIP

Sorveglianza

- I Cantoni vigilano sulla corretta applicazione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi e denunciano le infrazioni alle autorità competenti.
- Alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) spetta l'alta vigilanza sull'esecuzione cantonale. La SECO emana direttive e circolari all'attenzione degli organi d'esecuzione cantonali. È autorizzata a richiedere informazioni e documenti e a denunciare infrazioni alle autorità cantonali competenti. La SECO può inoltre condurre colloqui con i settori e le organizzazioni interessati sul tema dell'indicazione dei prezzi.

Responsabilità penale

I titolari di negozi di qualsiasi genere sono tenuti a garantire che l'indicazione dei prezzi nel luogo dell'offerta e nella pubblicità sia conforme alle prescrizioni.

Sanzioni

Le infrazioni all'OIP sono sanzionate con una multa fino a CHF 20 000.-.

Etichetta energia per automobili e pneumatici

Sorveglianza

- L'Ufficio federale dell'energia UFE è responsabile del controllo sull'esecuzione dell' allegati 4.1 (etichetta energia per le automobili) e 4.2 (etichetta per i pneumatici) dell'ordinanza sull'efficienza energetica.
- Su incarico dell'Ufficio federale dell'energia un organo di controllo conduce annualmente numerosi controlli a campione presso i commercianti di auto nuove e di pneumatici. Vengono regolarmente valutate le liste di prezzi, una selezione di pubblicità su stampa e ora anche in forma elettronica.

Sanzioni

- Le violazioni alla legge sull'energia sono sanzionate con una multa fino a CHF 100 000.-.

Informazioni e pubblicazioni

Per informazioni sull'OIP:

- **Segreteria di Stato dell'economia (SECO)**

Settore Diritto

Holzikofenweg 36

3003 Berna

Tel. 058 462 77 70 (segreteria)

E-mail: pbv-oip@seco.admin.ch

www.seco.admin.ch > Pratiche commerciali e pubblicitarie > Indicazione dei prezzi

- **Autorità cantonali competenti**

Per l'elenco delle autorità cantonali:

www.seco.admin.ch > Pratiche commerciali e pubblicitarie > Indicazione dei prezzi >

Organi d'esecuzione e d'informazione

Per informazioni concernenti l'ordinanza sull'efficienza energetica:

- **Ufficio federale dell'energia (UFE)**

Mühlestrasse 4

3063 Ittigen

Indirizzo postale: Ufficio federale dell'energia 3003 Berna

Tel. 058 462 56 11

E-mail: ee-pw@bfe.admin.ch

www.bfe.admin.ch/etichettaenergia

- **Svizzera energia**

www.svizzeraenergia.ch

Infoline: 0848 444 444

Schede informative della SECO

In collaborazione con le associazioni di categoria e con le associazioni dei consumatori la SECO ha redatto alcune schede informative riguardanti l'applicazione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP).

Le schede possono essere richieste gratuitamente:

- alla SECO e
- sul sito www.seco.admin.ch > Pratiche commerciali e pubblicitarie > Indicazione dei prezzi > Fogli informativi specifici

Editore

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca (DEFR)
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Settore Diritto
Holzikofenweg 36, 3003 Berna

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'energia UFE
Mühlestrasse 4, 3003 Berna

Data di pubblicazione:

gennaio 2014 / aggiornamento: 07.2021
(solamente in formato elettronico)

Distribuzione:

Il presente opuscolo può essere consultato
gratuitamente sul sito della SECO
(www.seco.admin.ch) o dell'UFE
(www.bfe.admin.ch).



Schweizerische
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Cts/L

Darf nur als Motorabriebstoff verwendet werden.
Nicht für andere Zwecke als zum Reinigen von Motoren
zu verwenden. Keine Verwendung für andere Zwecke.

3

005020 frs
005020 L

